

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI DELLA

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) Associazione Provinciale di Rimini – ODV

ANNO 2019

TITOLO I

LIMITI E FUNZIONI DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali relative alla elezione del Consiglio Direttivo Provinciale (di seguito CDP) e del Collegio dei Revisori dei Conti (Organo di Controllo) della Associazione Provinciale di Rimini della LILT – ODV.

TITOLO II

COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

ARTICOLO 2

Il Presidente presiede l'Assemblea e nomina tra i soci uno con funzioni di Presidente, due con funzioni di scrutatori ed uno con funzioni di segretari, che insieme costituiranno il seggio (ufficio) elettorale. Ogni lista ha diritto di indicare un socio quale rappresentante presso il seggio elettorale. Il Presidente, prima di ogni altro adempimento, dà lettura del Regolamento elettorale, una copia del quale deve essere a disposizione dei soci durante l'Assemblea.

Il Presidente dell'ufficio elettorale dà inizio alle operazioni di voto invitando i componenti del seggio elettorale ad avviare il lavoro preliminare.

Saranno ammessi al voto i soci che, allo scadere del tempo previsto, si trovino all'interno dei luoghi ove sono collocati i seggi elettorali ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

ARTICOLO 3

Ai componenti del Seggio Elettorale è affidato il compito:

- di verificare la rispondenza tra l'elenco dei soci, firmato dal Presidente e dal segretario dell'associazione, e l'identità dei soci votanti;
- di contrassegnare le schede per il voto con almeno due loro firme;
- di validare, conteggiare e registrare le schede durante lo spoglio;
- di compilare i verbali attestanti il risultato delle votazioni e di raccogliere gli atti da allegare agli stessi e trasmettere alla Sede Centrale LILT.

TITOLO III

FORMAZIONE DELLE LISTE E SISTEMA DI VOTO

ARTICOLO 4

Ogni socio può sottoscrivere una sola lista.

Ogni lista sarà presentata personalmente dal primo dei soci sottoscrittori, presso la segreteria della Associazione, appositamente aperta per tale incombenza, il giorno antecedente la data della consultazione elettorale dalle ore 9 alle ore 14.

La persona incaricata dal Presidente di assolvere a tale compito rilascerà, al socio presentatore, ricevuta dell'avvenuto deposito della lista. Le liste presentate devono essere vistate, a pena di nullità, dall'Ufficio di Presidenza e copie delle stesse devono essere riportate sui fogli ben leggibili da esporre nella sala sede del seggio elettorale.

ARTICOLO 5

Le liste elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque ad un

massimo di 11 consiglieri , devono contenere un numero di candidati pari al doppio rispetto ai componenti da eleggere. I candidati per essere idonei all'inserimento nelle liste elettorali dovranno essere iscritti all'Associazione provinciale da almeno tre mesi dalla data di presentazione della lista.

ARTICOLO 6

Il CDP comunica, almeno quindici giorni prima, alla Sede Centrale LILT la data delle elezioni per il rinnovo del CDP, da tenersi in una delle seguenti date: venerdì 22 novembre, sabato 23 novembre, domenica 24 novembre, venerdì 29 novembre, sabato 30 novembre, domenica 1 dicembre.

Le operazioni di voto inizieranno alle ore 15 e termineranno alle ore 20,00 del giorno stabilito.

ARTICOLO 7

I parenti e gli affini entro il secondo grado non possono ricoprire contestualmente le cariche sociali dell'Associazione.

Hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni e in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

I soci potranno farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio mediante il conferimento di apposita delega; ogni socio votante non può rappresentare più di un altro socio; assieme alla delega deve essere presentata fotocopia di un documento di identità valido del delegante;

ARTICOLO 8

Per quanto riguarda l'Organo di Controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore), la figura è obbligatoria nei casi indicati in detto articolo. Il componente monocratico o i componenti saranno scelti, in una lista di almeno quattro nominativi, tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dottori commercialisti e dei ragionieri o tra i Professori Universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

ARTICOLO 9

Ogni socio elettore dispone di un voto di lista.

Ove il socio esprima solo il voto di lista, varrà l'ordine della collocazione dei candidati all'interno della stessa nel numero massimo dei membri del Direttivo da eleggere.

Il socio ha, altresì, la facoltà di attribuire preferenze, nell'ambito della stessa lista, nel numero massimo dei membri del Direttivo da eleggere.

ARTICOLO 10

I consiglieri sono eletti sulla base di liste.

Sono proclamati eletti i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali e, in caso di parità di cifra individuale, coloro che precedono nell'ordine di lista.

Qualora non siano state presentate Liste di candidati per l'elezione degli Organi Elettivi, ogni socio è in facoltà di indicare sulla scheda un numero di nominativi pari al numero stabilito di componenti del Consiglio Direttivo Provinciale; per l'Organo di Controllo non possono essere espressi più di due nominativi.

Le schede che dovessero contenere nominativi superiori al numero massimo delle preferenze sopra indicato, saranno considerate valide solo fino al raggiungimento del numero massimo di preferenze consentite.

Saranno proclamati eletti per il CDP i Soci che avranno riportato più voti e per l'Organo di Controllo i nominativi che avranno riportato più voti, secondo il numero da eleggere come previsto dal citato art. 30 del D.Lgs. n.117 del 03/07/2017

In caso di parità di voti, risulteranno eletti i più anziani di età.

ARTICOLO 11

Lo spoglio delle schede dovrà essere effettuato presso i locali sede dell'Associazione subito dopo la chiusura del seggio elettorale.

TITOLO IV

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTO

ARTICOLO 12

Al termine delle operazioni di controllo da parte degli scrutatori, il Presidente dell'Assemblea dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale riassuntivo dei lavori assembleari.

Il verbale dei seggi elettorali dovrà essere allegato al verbale dell'Assemblea ed inviato entro tre giorni successivi alla Sede Centrale. Le schede votate dovranno essere conservate, in plico sigillato, presso la Segreteria dell'Associazione per l'intero mandato elettorale.

ARTICOLO 13

Qualora venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, un consigliere o revisore eletto, si procederà alla surroga, nominando tra i non eletti il più votato.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario Sezionale

